

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

In persona del Giudice Unico, nel procedimento unitario 47/2023 per l'omologa del piano del consumatore presentato da

Riccardi Daniele, C.F. nato a Napoli, il Cortesi Meri C.F. nata a Bergamo, il Coniugi, rappresentati e difesi da Avv. Pierluca Ferretti (CF

contro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: omologa piano del consumatore, ex art. 70 CCII



I ricorrenti in epigrafe indicati hanno presentato un piano "familiare" del consumatore, allegando la sostanziale unitarietà eziologica dell'indebitamento, come pure delle risorse suscettibili di farvi fronte nei termini prospettati.

Il piano proposto con ricorso del 21.2.2023, ha subito modificazioni, anche alla luce delle criticità del decreto di apertura del procedimento, come da proposta modificata con memoria depositata il 15.6.2023.

Riportando in parte qua la sintesi del piano modificato come compendiata dal gestore della crisi, dr. Alberto Volpi, nella relazione a corredo di detta memoria integrativa, si prende atto che: "la nuova proposta di ristrutturazione del debito presentata dai ricorrenti prevede in estrema sintesi:

- Il soddisfacimento dei creditori mediante la messa a disposizione della somma complessiva di Euro 39.000,00 derivante da: Euro ed Euro 21.000,00 tramite pagamenti rateali mensili effettuati dai ricorrenti per un importo unitario di Euro 350,00 mensili per 5 anni. In funzione dell'ammontare dei redditi che ciascun ricorrente ritrae dall'attività da lavoro dipendente si propone di suddividere la rata di Euro 350,00 proporzionalmente come segue: Euro 210,00 da parte del Sig. Riccardi ed Euro 140,00 da parte della Sig.ra Cortesi,
- Il soddisfacimento dei creditori prededotti nella misura del 100%;
- Il soddisfacimento dei creditori chirografari del Sig. Riccardi nella misura del 30,31% e della Sig.ra Cortesi nella misura del 26,56%;
- La rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori nell'arco temporale complessivo di 5 anni;
- La ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento del quinto dello stipendio ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del CCII;
- la conservazione degli automezzi e dell'immobile destinato ad abitazione principale.
- -La proposta non prevede il pagamento degli interessi maturati e maturandi dal deposito del piano sino alla data dell'omologa.

Come premesso, ai sensi dell'art. 67 CCII il contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, che alla data della redazione della presente relazione risulta regolarmente pagato, non viene ricompreso nella presente proposta in quanto i ricorrenti proseguiranno con il rimborso delle rate alle scadenze convenute come da piano di ammortamento recentemente rinegoziato. La rinegoziazione con l'istituto di credito ha consentito l'allungamento del piano di ammortamento, il passaggio dal tasso variabile al tasso fisso e la fissazione di una rata mensile di Euro 844,65. Ai sensi dell'art. 67



comma 5 CCII è infatti possibile "...prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni".

La nuova proposta si sostanzia pertanto nel pagamento ai creditori chirografari della somma complessiva di Euro 39.000,00°.

Il gestore esprime motivato parere favorevole in ordine alla sostenibilità o fattibilità del piano, all'assenza di fatti ostativi all'omologa (dolo, frode, inattendibilità dei dati) nonché alla mancata od incompiuta valutazione del merito creditizio da parte dei creditori finanziari nell'erogazione dei finanziamenti ulteriori rispetto al mutuo fondiario, tuttora in corso.

Il creditore in epigrafe indicato si è opposto all'omologa, essenzialmente per ragioni inerenti la meritevolezza dei debitori.

Dunque, a fronte dello stock debitorio complessivo di oltre 260.000 euro, ha presentato opposizione solo un creditore chirografario dell'importo di 7.200 (od 8.200) euro circa. Le questioni che questi solleva ineriscono la sottostima dell'attivo (tfr, immobile, beni mobili) e l'assenza di meritevolezza dei debitori. Ci si diffonde, poi, anche in ragione della parimenti ampia trattazione di parte proponente, in ordine alla distinzione tra merito creditizio e meritevolezza, correttezza della valutazione del primo da parte di quel creditore, ma colpa dei secondi del contrarre i vari finanziamenti, ecc.

Entrambe le parti citano erratici precedenti di merito, emessi da svariati tribunali, a sostegno delle rispettive prospettazioni.

Sintetizzando le varie questioni, sostanzialmente i profili oggetto d'esame sono tre: (i) la meritevolezza; (ii) la sottovalutazione dell'attivo e, con essa, anche (iii) la non convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sotto il primo profilo giova osservare che dietro la sintetica locuzione meritevolezza sta la necessità d'individuare fatti specifici che integrino nella determinazione della "situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 68, primo comma, CCII).


Orbene, alla luce dei plurimi eventi che hanno via via attinto il nucleo famigliare proponente (
può può escludersi che l'indebitamento sia stato determinato da "colpa grave" e, in ogni caso, i plurimi fattori eziologici successivi sarebbero stati pienamente in grado di determinare il sovraindebitamento, così da elidere la portata di eventuali leggerezze nell'assunzione delle pregresse obbligazioni.



D'altro canto, anche a voler seguire i sottili distinguo fra valutazione del merito creditizio e meritevolezza, resta il fatto che se il merito era stato valutato correttamente, allora anche il debito era illo tempore sostenibile, in assenza atti di frode, intesi anche come sapienti reticenze deliberatamente messi in campo (peraltro forse eccedenti lo scopo di conseguire un'utilità relativa ad un finanziamento ad oggi rilevante per l'importo di sette od ottomila euro).

Se, dunque, non vi sono atti di frode, neppure può essere esclusa l'esdebitazione di diritto, oggi conseguibile ex lege dopo solo tre anni dall'apertura della procedura. Ciò conduce fra l'altro alla valutazione di convenienza comparativa, ove si considerino i costi di liquidazione del bene immobile e le risorse acquisibili, per diffusa prassi, anche di questo tribunale, non superiori ad 1/5 del reddito mensile.

Occorre ancora affrontare la sottostima dell'attivo, che non gioca solo con riguardo alla valutazione della convenienza, ma anche alla corretta prospettazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria.





L'immobile non rientra nella presente proposta in quanto i ricorrenti ai sensi dell'art. 67 comma 5 CCII hanno escluso il creditore ipotecario dal presente piano di ristrutturazione, prevedendone il pagamento secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento".

L'assunto che esso valga di più riposa su di una diversa valutazione, talché non si può affermare che un cespite sia stato omesso, ma solo che vi sono diverse prospettazioni in ordine alla realizzabilità dello stesso. Una cosa, però, è pacifica. Ove realizzato, esso andrebbe a pagare l'ipotecario esclusivamente l'ipotecario (considerati i costi di liquidazione: perizia, pubblicità, delegato o liquidatore, ecc.)

I "consistenti" crediti da tfr, oltre alla loro consistenza hanno la caratteristica di inesigibilità, tanto nel contesto triennale della liquidazione controllata che in quella quinquennale del piano, sempre che i debitori non ritengano di licenziarsi. L'alternativa, infatti, non è – nell'attuale sistema - il termine della procedura esecutiva, ma quello della liquidazione controllata che è facoltà del debitore chiedere, anche in caso di procedure esecutive pendenti. Dunque, come tale voce non è da contemplarsi ai fini della valutazione di convenienza, neppure lo è sotto il riguardo dell'attivo occultato, proprio perché nell'alternativa concorsuale concretamente praticabile esso, parimenti, non costituirebbe risorsa disponibile per i creditori.

Le spese prededucibili funzionali appaiono congrue a fronte di attivo e passivo prospettati.

Conclusivamente, sussistono i presupposti per l'omologa.

In punto spese di lite, la peculiarità della fattispecie, in uno con la relativa novità del procedimento costituiscono fatti obiettivi tali da giusiticarne la compensazione

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-70 CCII,

- omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti di cui in epigrafe;
- demanda al gestore della crisi di vigilare sulla corretta ed integrale esecuzione del piano;
- dichiara improcedibile/improseguibile ogni procedura esecutiva o cautelare sul patrimonio dei debitori, sino alla completa esecuzione del piano;
- dispone altresì che l'OCC accantoni la liquidità necessaria al pagamento del compenso sino al compiuto adempimento del piano;



Firmato Da: ALBERTO VOLPI Emesso Da: INTESI GROUP EU QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA G2 Serial#: 390c6a082379a500 Firmato Da: CONCA BRUNO GIAN PIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1086b8

- dispone la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura della parte istante;

-dispone altresì la pubblicazione, a carico della medesima parte, sul sito del tribunale adito; dichiara chiusa la procedura.

Bergamo, 08.9.2023

Il Giudice dott. Bruno Conca

